
Regolamento organizzativo per i corsi interaziendali

Ramo di formazione e d'esame commerciale
Ramo Banca

Aspetti generali

Il ramo Banca emana il seguente regolamento organizzativo per i corsi interaziendali in base a:

- ordinanza della SEFRI del 16 agosto 2021 sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC);
- piano di formazione Impiegata/Impiegato di commercio AFC, incluso l'allegato 2 del 16 agosto 2021;
- disposizioni esecutive della procedura di qualificazione CSRFC con esame finale;
- regolamento quadro CSRFC per i corsi interaziendali;
- direttive della procedura di qualificazione del ramo Banca;
- decisione del novembre 2021 del Consiglio di amministrazione dell'ASB sull'autoregolamentazione nel campo Banking & Finance;
- decisione dell'ASB con la SEFRI del giugno 2020 in merito al diritto del ramo Banca di integrare il contenuto di giorni di corso aggiuntivi del ramo nella procedura di qualificazione aziendale (piano di formazione, allegato 2);
- body of knowledge del ramo Banca.

Art. 1 Informazioni generali

Il ramo di formazione e d'esame Banca è responsabile della garanzia e dello sviluppo della qualità dei propri corsi interaziendali (di seguito denominati CI). Assicura la partecipazione e il coinvolgimento nelle misure di scambio e di garanzia di qualità della CSRFC conformemente al regolamento quadro CSRFC per i corsi interaziendali.

Art. 2 Organi e incarichi: informazioni generali

L'Associazione svizzera dei banchieri è responsabile delle condizioni quadro e dello sviluppo strategico dei principi di qualità dei corsi del ramo (corsi interaziendali) nell'ambito dell'apprendistato commerciale.

I fornitori di corsi del ramo sono responsabili dell'allineamento della propria offerta di corsi ai principi generali del ramo menzionati sopra.

1. L'attestato AFC certifica la conformità alle norme e alle leggi.
2. I contenuti del ramo devono essere gli stessi per tutti/e gli/le apprendisti/le, indipendentemente dall'istituto.
3. Gli/Le apprendisti/e devono essere immediatamente concorrenziali e occupabili sul mercato del lavoro una volta concluso l'apprendistato.
4. La formazione e l'esame orientati alle competenze operative devono essere facili da implementare.

La commissione CI del ramo, di seguito denominata **Circolo di qualità CI**, assume l'incarico della Commissione di vigilanza dei corsi interaziendali. Tutte le organizzazioni che svolgono corsi CI sono rappresentate nel Circolo di qualità CI.

Le organizzazioni CI del ramo Banca sono pubblicate sul sito web swissbanking.ch.

Art. 3 Associazione svizzera dei banchieri

L'Associazione svizzera dei banchieri elabora i regolamenti organizzativi e i principi di qualità insieme ai fornitori dei corsi interaziendali (vedere art. 2). Organizza altresì la collaborazione con le organizzazioni CI del ramo Banca, che svolgono i corsi interaziendali.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 dell'ordinanza sulla formazione professionale, è tenuta a riferire all'organismo responsabile, ossia la CSRFC. A tal fine, i verbali delle riunioni annuali del Circolo di qualità CI vengono trasmessi alla CSRFC.

Art. 4 Circolo di qualità CI

La sorveglianza sui corsi interaziendali in termini di principi di qualità è assunta dal Circolo di qualità CI, sotto la supervisione dell'ASB. Il Circolo di qualità CI è composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni CI esistenti.

L'ASB coordina i principi di qualità del ramo Banca (vedere allegato 1 (ancora in preparazione: criteri diversi per bbz/CYP e LUKB/TKB)) almeno una volta all'anno, in uno scambio/dialogo sotto forma di riunione, determina il rispettivo formato CI orientato alle competenze operative e **garantisce la qualità dei corsi interaziendali**.

L'organizzazione CI implementa così il piano di garanzia di qualità e di miglioramento continuo della qualità per i corsi interaziendali del ramo. Il Circolo di qualità CI riferisce all'Associazione Svizzera dei Banchieri della qualità e dell'andamento dei corsi interaziendali svolti dalle organizzazioni. Ogni anno richiede misure per il miglioramento continuo della qualità e dell'organizzazione dei corsi interaziendali nell'ambito della garanzia di qualità.

Art. 5 Le organizzazioni e le relative commissioni dei corsi

Lo svolgimento dei corsi interaziendali è delegato alle organizzazioni CI del ramo Banca.

Queste hanno in particolare i seguenti incarichi:

- sono responsabili dell'elevata qualità dello svolgimento del programma del corso (curriculum);
- implementano gli standard di qualità conformemente alle prescrizioni del Circolo di qualità CI (vedere articolo 4);
- svolgono e valutano i controlli delle competenze CI (valutazioni dell'apprendimento);
- programmano e pubblicizzano i corsi e raccolgono le iscrizioni degli/delle apprendisti/e;
- si occupano del tempestivo coordinamento dei giorni di corso con le scuole professionali e le aziende;
- elaborano il preventivo dei costi e la fatturazione;
- mettono a disposizione l'infrastruttura per lo svolgimento dei CI;
- definiscono le/i professoressa/professori CI e le/i referenti specialiste/i;
- stabiliscono un regolamento disciplinare e per le assenze per i corsi interaziendali, lo comunicano alle aziende di formazione, agli/alle apprendisti/e, alle/ai professoressa/professori CI e alle/ai referenti specialiste/i e si incaricano della relativa osservanza;
- riferiscono alle relative commissioni dei corsi e redigono liste di controllo conformemente al piano di garanzia di qualità del ramo;
- assicurano l'osservanza degli accordi sulle prestazioni con i Cantoni.

Art. 6 Organizzazione, svolgimento e durata dei corsi interaziendali

Le banche sono obbligate a esonerare i/le loro apprendisti/e per i corsi interaziendali (16 giorni). La partecipazione al corso conta come tempo di lavoro.

Oltre ai corsi interaziendali, si svolgeranno 12 giorni di corsi supplementari del ramo, che sono assegnati all'azienda formatrice, ma **possono essere delegati ai fornitori di CI**. I contenuti dei corsi supplementari del ramo sono inclusi nell'esame finale aziendale (lavoro pratico) (vedere direttive della procedura di qualificazione del ramo Banca).

I contenuti dei corsi supplementari del ramo (ai sensi dell'allegato 2 del Piano di formazione) non possono essere modificati, indipendentemente da chi svolge i corsi. Quanto di cui sopra è in linea con gli elevati requisiti di qualità del ramo, che sono **gli stessi per tutti/e gli/le apprendisti/e**.

I corsi interaziendali (16 giorni) e i corsi supplementari del ramo (12 giorni) si svolgono in giorni liberi da impegni formativi e solo i corsi interaziendali (16 giorni) sono sovvenzionati dai Cantoni.

Secondo il piano pedagogico per la formazione commerciale di base, le organizzazioni CI possono offrire obiettivi che non possono essere utilizzati in azienda, in veste di corsi opzionali (ossia l'implementazione di competenze operative in forma contestualizzata).

Art. 7 Contenuti dei corsi interaziendali

I contenuti obbligatori per i corsi interaziendali sono riportati nell'allegato 2 del Piano di formazione specifico del ramo. Il materiale insegnato nei corsi interaziendali e nei corsi supplementari del ramo è pertinente ai fini dell'esame. È pubblicato sul sito web dell'ABS.

Art. 7.1 Autoregolazione Banking & Finance

Nei CI e nei corsi supplementari del ramo, è importante fornire agli/alle apprendisti/e il riferimento alle **autoregolazioni del campo Sustainable Finance dell'ASB** per i contenuti relativi agli obiettivi di apprendimento della sostenibilità e della Sustainable Finance elencati nell'allegato del ramo Banca al piano di formazione (vedere swissbanking.ch). È pubblicato sul sito web swissbanking.ch.

Art. 7.2 Principi di svolgimento/insegnamento

I principi di svolgimento si basano sui quattro formati didattici del regolamento quadro CI della CSRFC, articolo 5.2, come prescrizione per tutti i 19 rami:

1. «Focus: apprendere le basi»
2. «Focus: acquisire le competenze»
3. «Focus: padroneggiare i processi»
4. «Focus: riflettere sulle esperienze»

Questi quattro formati didattici consentono forme di insegnamento orientate all'attività.

Dal punto di vista del ramo Banca, è consigliabile strutturare i moduli secondo questi quattro formati affinché i contenuti siano sviluppati in modo orientato alle competenze operative (ad esempio, casi pratici concreti e modulari).

Il formato didattico deve essere scelto in ogni caso in base agli obiettivi di prestazione corrispondenti.

Art. 8 Blended learning

I giorni di corso possono essere svolti sotto forma di «blended learning». all'interno del ramo il concetto globale relativo all'uso del «blended learning» si basa sulle prescrizioni, sui principi e sulle raccomandazioni sostenute dal partenariato e può essere scaricato dal sito web del ramo Banca.

Art. 9 Controllo delle competenze CI ed esame finale aziendale (lavoro pratico)

Durante i corsi interaziendali (16 giorni), vengono svolti controlli delle competenze CI, ciascuno dei quali consiste in almeno una valutazione dell'apprendista. Per ogni valutazione dell'apprendista, il rispettivo

ramo di formazione e d'esame sceglie la metodologia per i due controlli delle competenze CI in base al rispettivo formato CI (vedere regolamento quadro CSRFC per i corsi interaziendali).

I contenuti dei corsi interaziendali (16 giorni) e dei corsi supplementari del ramo (12 giorni) sono inclusi nell'esame finale aziendale (lavoro pratico).

Entrambe le procedure (controllo delle competenze CI e lavoro pratico) sono disciplinate dalle direttive della procedura di qualificazione del ramo Banca.

Art. 10 Costi del corso

Le organizzazioni che svolgono i corsi interaziendali fatturano i costi del corso alle aziende formatrici. Nel determinare i costi del corso, occorre tenere conto di eventuali prestazioni dell'amministrazione pubblica e di ulteriori entrate. I costi aggiuntivi sostenuti dagli/dalle apprendisti/e per la partecipazione ai corsi sono a carico dell'azienda formatrice.

La retribuzione prevista dal contratto di tirocinio sarà corrisposta anche durante il corso interaziendale.

Nella misura in cui i costi per l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali non siano coperti dalle prestazioni delle aziende formatrici e dell'amministrazione pubblica, da eventuali sovvenzioni di terzi e da ulteriori entrate, questi sono a carico delle organizzazioni che svolgono i corsi interaziendali in qualità di responsabili finanziarie dei corsi in loco.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento organizzativo è stato redatto sulla base delle prescrizioni dei partner, è stato verificato dalla CSRFC e, dopo l'approvazione del Consiglio della CSRFC, è entrato in vigore in vista dell'inizio dei tirocini nel 2023.

Basilea, 13 gennaio 2023

Associazione svizzera dei banchieri

Dott.ssa Melanie Knijff
Responsabile dello sviluppo della formazione a.i.
Membro della direzione

Rafael Giobbi
Responsabile dei servizi formativi
Membro dei quadri